



In difesa della carota

Marco Agalbato

Sapevo che quella notte l'avrei passata insonne. Non che fosse una novità, prima di affrontare importanti udienze dibattimentali è un'abitudine avere difficoltà a prendere sonno per via della tensione che accompagna il mio lavoro ogniqualvolta devo rappresentare, di fronte al Tribunale, gli interessi dei cittadini chiamati a rispondere di reati più o meno gravi. Ma quella volta la questione che dovevo risolvere era ben diversa.

Il giorno dopo iniziava un processo il cui oggetto, per quanto delicato dal punto di vista umano, lo consideravo altamente imbarazzante dal punto di vista professionale.

Ero, infatti, stato nominato da una donna, detenuta all'interno di un noto carcere romano, la quale aveva subito, da parte di altre detenute, atti di libidine violenta consistenti nel sodomizzarla, anche, e soprattutto, attraverso l'uso di una carota, che inevitabilmente, e forse per la prima volta nella lunga storia del vegetale, assumeva il ruolo principale di corpo del reato.

Il problema principale, causa della mia insonnia, riguardava il fatto che non riuscivo a calarmi nel ruolo del difensore, a meno che non volessi passare per uno squilibrato il quale, brandendo il vegetale di fronte al Tribunale, arringava con frasi del tipo "Ecco il corpo del reato! Signor Giudice osservi attentamente l'alta pericolosità dello strumento!" e così via, poiché per convincere il Tribunale della bontà delle mie tesi accusatorie, nei confronti

delle altre detenute colpevoli di aver utilizzato “impropriamente” il vegetale, avrei dovuto sostenere che, nonostante la sua normale innocuità, in quel caso la carota aveva assunto un ruolo di straordinaria pericolosità tanto da essere considerato corpo di reato.

Appariva chiara, in tutta la sua devastante brutalità, la solitudine dell’avvocato penalista, il cui ruolo, lungi da essere considerato, soprattutto di questi tempi, essenziale per la difesa dei diritti dell’umanità, nel caso specifico rasentava i confini del ridicolo e certamente ne avrebbe invaso il campo, nel momento in cui la parola carota veniva evocata nell’aula giudiziaria.

2. Le predette considerazioni mi offrono lo spunto per parlare di un argomento, molto caro ai lettori e balzato agli onori della cronaca dopo le attente visioni di film polizieschi, riguardanti il “corpo” del reato.

Infatti, non si può non sottolinearlo, ed i giuristi lo possono riconoscere, che l’espressione “corpo del reato” sia alquanto inelegante perché sottolineare che “il reato” abbia un “corpo” è affermazione contraddetta se non altro dalla dogmatica giuridica che del reato conosce l’elemento materiale, l’evento, il prodotto, il prezzo od il profitto, ma non il corpo.

Tuttavia, nonostante che la predetta espressione fosse del tutto ignota alle fonti romanistiche, la moderna teoria criminale si è ormai impadronita di questa espressione relativa alle prove penali, tanto che il “corpo del reato” può integrare prova generica e specifica od avere valore di semplice indizio; in sintesi essa comprende tutti gli elementi materiali del reato, per cui anche la nostra amatissima carota.

Secondo il grande giurista Carnelutti la decisione penale è raggiunta mediante valutazione di un materiale costituito da prove e ragioni ed è, quindi, necessaria l’escussione e la valutazione dei mezzi di prova, i quali principalmente sono da considerarsi - si ritorna sempre alla solitudine dell’avvocato penalista! - relativi alla diretta relazione tra il giudice e le “cose” mediante ispezione giudiziale.

La difficoltà di ricostruire il passato, finalità essenziale per un giusto processo penale, con elementi che già sono passati al

vaglio del tempo (testimonianze, racconti dell'imputato, atti irripetibili) non si rileva in relazione al corpo del reato in quanto, in questo caso, si conserva un carattere di permanenza nel tempo sconosciuto agli altri elementi, poiché con il passare del tempo rimangono sostanzialmente immutati ed hanno lo scopo di porre all'attenzione del giudice un presente in cui il passato, che si vuol provare, rivive con immediatezza e fedeltà.

In definitiva il corpo del reato ha un'attitudine probatoria diretta su ciò che gli antichi criminologi definivano "in genere": prova cioè che un determinato reato è stato commesso ma, avendo pure una natura indiziante, non è del tutto giusto confinare il corpo del reato nell'ambito della prova generica, anche perché il *corpus delicti* fornisce sovente prova piena o almeno convincente indizio anche sull'autore del reato.

Deve, pertanto sottolinearsi che il corpo del reato consiste prevalentemente in "cose" aventi relazione con il reato, o in tracce relative allo stesso di carattere relativamente prevalente e nel qual caso, per evitare alterazione o dispersione deve subito avviarsi mediante "assicurazione", mentre in ipotesi di cose assolutamente permanenti deve provvedersi al sequestro ed all'ulteriore conservazione per il procedimento penale.

A questo scopo in ogni Tribunale è costituito un apposito ufficio "corpi di reato" dove le cose aventi la nota relazione con il reato vengono registrate, contraddistinte da numeri progressivi e custodite sotto la vigilanza dei capi degli uffici giudiziari, da apposito personale di cancelleria.

Ma è nel giudizio, e particolarmente nella fase conclusiva ed essenziale del medesimo - il dibattimento - che il corpo del reato assolve alla sua tipica funzione di strumento giudiziale anche alla luce del fatto che esso deve nel dibattimento essere presentato al giudice e posto in diretta relazione con i suoi sensi.

Spero che adesso, dopo questa breve dissertazione, si potrà capire il mio sgomento di fronte al pensiero di dover porre all'attenzione del giudice la carota, principale corpo del reato!

3. Poiché forse in qualche lettore sarà rimasta l'ansia di conoscere l'esito del processo in cui veniva dibattuta la fondatezza o meno delle tesi accusatorie, non mi rimane che congedarmi rife-

rendo che, superato il mio imbarazzo nel declamare le doti recondite del vegetale - che nel caso specifico erano state espresse in maniera tutto sommato soddisfacente - gli imputati venivano condannati alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e che, nonostante gli atti di appello proposti dalle detenute condannate, la sentenza era passata in giudicato.

Tale successo professionale induceva la detenuta ad inviarmi, saltuariamente, alcune lettere di ringraziamento le quali, pur senza menzionare il vegetale, mi procuravano nel riceverle un leggero imbarazzo in quanto mi spingevano a tornare con la memoria al giorno del processo, sorta di condanna in questo caso a vita, per un episodio professionale alquanto insolito.